



N. 239/EL-227/266/2018-VL

Il Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA
EX DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI
EX DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

di concerto con

il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

**DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO A RETE E I SISTEMI
INFORMATIVI**
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PIANIFICAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO, in particolare, il comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 che prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e il clima), di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi), con il consenso dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico



delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e



rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la nota prot. n. TE/P20100014714 del 28 ottobre 2010, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 - C.F. 05779661007) ha presentato istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ex articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in singola terna "Paternò-Priolo" e opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Catania, Carlentini, Augusta, Melilli, Priolo Gargallo, Motta Sant'Anastasia, Belpasso e Paternò, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nello specifico, le opere in questione sono finalizzate a migliorare le condizioni per il mercato elettrico e la qualità e la continuità della fornitura dell'energia elettrica nell'area sud orientale della Regione Siciliana, favorendo lo sviluppo del tessuto socio-economico dell'Isola;

CONSIDERATO che le suddette opere sono finalizzate, inoltre, a ridurre i vincoli di esercizio delle centrali da fonte convenzionale ed eolica presenti nella parte orientale dell'Isola, migliorando l'affidabilità e la sicurezza della fornitura di energia elettrica, in particolare nell'area compresa tra Catania e Siracusa, e a sfruttare maggiormente l'energia messa a disposizione dalle nuove centrali, garantendo così una migliore copertura del fabbisogno isolano;

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede



(C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

CONSIDERATO che, per le sue caratteristiche, l'opera è stata sottoposta a Valutazione di impatto ambientale, conclusa favorevolmente in data 28 novembre 2013 con l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale n. 352 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero della Cultura);

VISTO il decreto n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018, con il quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed ha autorizzato la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

CONSIDERATO che il progetto autorizzato con il suddetto decreto n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018 prevede, tra l'altro, la realizzazione di una stazione elettrica (S.E.) 380/220/150 kV in località Pantano d'Archi, nel comune di Catania, che consentirà di interconnettere il sistema a 380 kV con la rete a 150 kV che alimenta l'area di Catania, incrementando la sicurezza e la flessibilità di esercizio della rete e favorendo la produzione degli impianti da fonte rinnovabile dell'area;

CONSIDERATO che il citato decreto di compatibilità ambientale n. 352 del 28 novembre 2013 ha individuato, alla prescrizione A3, la necessità di predisporre, per la suddetta S.E. di Pantano d'Archi, un progetto dettagliato relativamente alle opere di mitigazione ed inserimento paesaggistico;

CONSIDERATO che per ottemperare alla suddetta prescrizione è stato elaborato, in fase di progettazione esecutiva, un progetto di mascheramento della stazione ed è stato sviluppato un progetto architettonico degli edifici di stazione in modo da conferire agli stessi uno stile adeguato al contesto;

CONSIDERATO che l'inserimento delle suddette opere di mascheramento in accordo al progetto approvato e lo studio architettonico sugli edifici hanno comportato le seguenti variazioni sul progetto autorizzato:

- traslazione della stazione di circa 35 m rispetto alla strada provinciale SP28ii e di 50 m rispetto alla strada Passo Cavaliere, al fine di garantire gli spazi sufficienti all'inserimento di arbusti e della vegetazione;



- variazione delle dimensioni degli edifici, allo scopo di implementare le soluzioni architettoniche progettate garantendo comunque gli standard TERNA. Tali variazioni non superano il 30% dei volumi già autorizzati;

CONSIDERATO che nella fase di progettazione esecutiva si sono rese necessarie, inoltre, delle modifiche alle sezioni elettromeccaniche della S.E. ai fini del miglioramento della sicurezza elettrica alla Rete di Trasmissione Nazionale su cui la stessa si andrà a connettere;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20200054229 dell'1 settembre 2020, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione, ai sensi del comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, di una variante localizzativa alla stazione elettrica a 380/220/150 kV denominata "Pantano" facente parte del progetto "Paternò - Priolo", elettrodotto a 380 kV e opere connesse, approvato con decreto n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018, finalizzata ad ottemperare alla prescrizione A3 del citato decreto di compatibilità ambientale n. 352 del 28 novembre 2013, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell'opera;

CONSIDERATO che le aree interessate dalla nuova posizione della S.E. di Pantano d'Arci sono già nella disponibilità di Terna S.p.A.;

VISTA la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot. n. TERNA/P20200054229 dell'1 settembre 2020, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

CONSIDERATO che, nella citata istanza prot. n. TERNA/P20200054229 dell'1 settembre 2020, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato che *"la variante in oggetto, determinata dall'ottemperanza ad una specifica prescrizione del decreto di Compatibilità Ambientale, ha caratteristiche tali per cui non rientrerebbe comunque nella categoria di opere da sottoporre a procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art.6, comma 6/7."*;

CONSIDERATO che la Terna Rete Italia S.p.A. ha allegato alla citata istanza prot. n. TERNA/P20200054229 dell'1 settembre 2020, oltre al progetto, anche la documentazione tecnica



necessaria ai fini dell'attivazione della procedura di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, in quanto le opere previste dall'intervento sebbene non ricadano all'interno di aree Natura 2000 risultano prossime ad esse ed in particolare all'area ZSC IT A070001 – “Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga” e all'area ZPS IT A070029 – “Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce”, di cui la Città Metropolitana di Catania è l'Ente Gestore;

VISTA la nota prot. n. 0019376 del 3 settembre 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

VISTA la nota prot. n. 53566 del 10 febbraio 2021, con la quale il Comune di Catania, avendo acquisito il parere endoprocedimentale favorevole della Città Metropolitana di Catania, ha comunicato di ritenere verificata l'incidenza ambientale relativa al progetto della variante localizzativa in approvazione “*in quanto non sussistono incidenze negative rilevanti sulle ZSC (ex SIC) ITA070001 – “Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga” e ZPS ITA070029 – “Biviere di Lentini, tratto del fiume Simeto e area antistante la foce”, presenti all'interno della Riserva Naturale Orientata “Oasi del Simeto”;*

VISTA la nota prot. n. 0007434 del 30 aprile 2021, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, nel trasmettere la nota prot. n. 167274 del 27 aprile 2021 del Comune di Catania, ha comunicato la conclusione del predetto endoprocedimento;

VISTA la nota prot. n. 0027396 del 10 settembre 2021, con la quale il Ministero della Transizione ecologica ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata invitando, nel contempo, la Regione Siciliana a rilasciare il Consenso del Presidente previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i. (***Allegato 1***);



CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTO l'Atto di formale consenso rilasciato dall'On.le Presidente della Regione Siciliana ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/03, trasmesso con nota prot. n. 30373 del 23 settembre 2021;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che la variante localizzativa in questione risulta urgente e indifferibile al fine di interconnettere il sistema a 380 kV con la rete a 150 kV che alimenta l'area di Catania, incrementando la sicurezza e la flessibilità di esercizio della rete e favorendo la produzione degli impianti da fonte rinnovabile dell'area;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO l' "Atto di accettazione" prot. n. GRUPPO TERNAP20210093207 del 16 novembre 2021, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione della suddetta variante localizzativa secondo quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003;



VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvata la variante localizzativa, come descritta in premessa, da apportare al progetto definitivo della S.E. 380/220/150 kV denominata "Pantano", in località Pantano d'Arci, nel comune di Catania, facente parte del progetto "Paternò - Priolo", elettrodotto a 380 kV e opere connesse, autorizzato con decreto n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018.
2. La suddetta variante localizzativa sarà realizzata secondo la planimetria catastale n. **DC11006BCSI01753 Rev. 00 del 9 luglio 2020 Foglio 1/2**, allegata alla citata istanza.

Articolo 2

1. Il presente decreto sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
2. Il presente provvedimento ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le opere autorizzate sono inamovibili.
4. Il presente decreto è trasmesso ai Comuni interessati, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 3 del decreto legge 239/2003 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. 327/2001.
5. Il presente decreto è, inoltre, trasmesso agli Enti territoriali interessati per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici.

Articolo 3

6. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (***Allegato 2***).
7. La Società Terna S.p.A. è, inoltre, vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel provvedimento autorizzativo n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018 che non sono stati oggetto di modifica da parte del presente decreto.



Articolo 4

1. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Articolo 5

Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale Regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E
LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E
GEOMINERARI
(*Dott. Mariano Grillo*)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO,
LA PROGRAMMAZIONE
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI
(*Dott.ssa Bernadette Veca*)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(*Dott. Oliviero Montanaro*)